

Gentile cliente,

ringraziando dell'attenzione e della fiducia, riteniamo opportuno ricordare alcune novità in materia fiscale e del lavoro in forma *necessariamente sintetica e semplificata*, che potrebbero essere di interesse, restando a disposizione per ogni ulteriore approfondimento.

NOVITA' FISCALI

PROVA PER I RIMBORSI CHILOMETRICI

Con **Sentenza n. 2419 del 20 febbraio 2012**, la Corte di Cassazione entra nel merito di una diatriba che riguarda l'INPS e un'azienda informatica, la quale aveva avanzato ricorso dopo le cartelle esattoriali presentate dall'Istituto per omissione contributiva riguardante somme erogate ai dipendenti sottoforma di rimborsi chilometrici, pur senza avere prova dettagliata degli spostamenti effettuati dai propri dipendenti, motivo per il quale l'INPS aveva presentato la propria richiesta.

La Suprema Corte, novando i principi sinora conosciuti sul tema e cassando la richiesta dell'Istituto previdenziale, ha affermato che *“l'onere probatorio del datore di lavoro che invochi l'esclusione, dall'imponibile contributivo, delle erogazioni in favore dei dipendenti, è assolto documentando i rimborsi chilometrici con riferimento al mese di riferimento, ai chilometri percorsi nel mese, al tipo di automezzo usato dal dipendente, all'importo corrisposto [...] sulla base della tariffa ACI, senza che occorra, al riguardo documentazione specifica ed analitica recante [...] l'analitica indicazione dei viaggi giornalmente compiuti, delle località di partenza e di destinazione, con specificazione dei clienti visitati e riepilogo giornaliero dei chilometri percorsi*

LIQUIDAZIONI TRIMESTRALI IVA - CHIARIMENTI

Con **Risoluzione 13 febbraio 2012, n. 15**, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all'ambito di applicazione dell'articolo 14, comma 11, Legge n. 183/2011 il quale prevede che *“...i limiti per la liquidazione trimestrale dell'IVA sono i medesimi di quelli fissati per il regime di contabilità semplificata”*.

In particolare, l'Amministrazione finanziaria ha precisato che:

- ai fini della determinazione dei limiti di 400.000/700.000 euro che consentono ai contribuenti di effettuare le liquidazioni IVA con periodicità trimestrale, **continua a rilevare esclusivamente il parametro del volume d'affari** e non l'ammontare dei ricavi come si poteva inizialmente ipotizzare dalla lettura della norma;
- i contribuenti che non superano le nuove soglie ed optano per la liquidazione trimestrale dell'IVA, se evidenziano **un saldo finale a debito**, devono effettuare il versamento del conguaglio entro:
 - il **16 marzo dell'anno successivo** (con maggiorazione dell'1%) ovvero
 - il **termine di pagamento delle imposte dovute in base alla dichiarazione annuale unificata**, se presentano tale tipo di dichiarazione (con maggiorazione dell'1% e dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese se il versamento del saldo viene eseguito dopo il 16 marzo).

DPS NON PIU' OBBLIGATORIO

L'art. 45, lett. c), D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 (“Decreto Semplificazioni”), abrogando la lettera g), comma 1 e il comma 1-bis, art. 34, D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della privacy), **ha eliminato per tutti i titolari l'obbligo di stesura, entro il 31 marzo di ogni anno, del Documento**

Programmatico della Sicurezza (DPS). Tale modifica ha portato anche alla soppressione del reato dell'art. 169 e delle sanzioni previste dall'art. 162, comma 2, D.Lgs. n. 196/2003 nel caso di mancata adozione del documento.

Sono state abrogate, inoltre, **le disposizioni di dettaglio sul Dps** inserite nell'allegato B (paragrafi da 19 a 19.8), per cui viene meno, ad esempio, la necessità di documentare l'elenco dei trattamenti personali e la distribuzione dei compiti e della responsabilità nelle strutture preposte al trattamento dei dati.

Rimangono, **comunque ancora valide le altre misure di sicurezza**, come: autenticazione informatica; gestione delle credenziali di autenticazione; sistema di autorizzazione; aggiornamento periodico del profilo degli incaricati

IVA E FABBRICATI ABITATIVI

L'art. 57, **D.L. n. 1/2011** modifica il **regime IVA applicabile alle locazioni/cessioni di fabbricati ad uso abitativo.**

In particolare, riguardo **alle locazioni**:

- è **confermato**, in linea generale, il regime **di esenzione** dall'IVA;
- è prevista **l'imponibilità IVA**, a **scelta del locatore**, per i contratti di durata **non inferiore a 4 anni**, in attuazione di piani di **edilizia abitativa convenzionata E** aventi ad oggetto fabbricati destinati ad **alloggi sociali**,

previa apposita **opzione espressa** nel relativo atto. Per tali locazioni è prevista l'applicazione **dell'aliquota IVA del 10%**.

Per quanto riguarda le **cessioni**:

- è confermato il regime di esenzione dall'IVA, ad **eccezione** di quelle effettuate **entro 5 anni** dalla **data di ultimazione** della costruzione/intervento dall'impresa costruttrice o dall'impresa che ha eseguito interventi di recupero;
- è prevista **l'imponibilità IVA**, a scelta del cedente, in caso di fabbricati **locati** per un periodo **non inferiore a 4 anni**, in attuazione di piani di **edilizia abitativa convenzionata**, destinati ad **alloggi sociali**,

previa apposita **opzione espressa** nel relativo atto.

NOVITA' LAVORO

VOUCHER IN TUTTI GLI UFFICI POSTALI

Dal **27 febbraio 2012** i **buoni lavoro** (cd. **voucher**) per le prestazioni di **lavoro** occasionale **accessorio** sono acquistabili e riscuotibili presso tutti i 14 mila **Uffici Postali** d'Italia.

Lo comunica l'**INPS** nel **Messaggio n. 3319** del 27 febbraio 2012, nel quale ricorda, altresì, che i voucher hanno valore nominale pari a 10, 20 o 50 euro e il committente può acquistarli in contanti o tramite Postamat, presentando la tessera sanitaria per la verifica del codice fiscale o comunicando la Partita IVA, con un limite di acquisto giornaliero pari a 5.000 euro lordi

ESCLUSE LE SANZIONI CIVILI NELLA RESPONSABILITA' DEGLI APPALTI

L'INAIL, nella **Circolare 21 febbraio 2012 prot. n. 1275**, fornisce chiarimenti in merito alle novità introdotte dal Decreto Legge n. 5/2012 (Decreto semplificazioni) con particolare riguardo:

- alla semplificazione in materia di **assunzioni** e di collocamento obbligatorio (articolo 18);
- alla semplificazione in materia di **Libro Unico del Lavoro** (articolo 19);
- alla responsabilità solidale sugli **appalti** (articolo 21).

In particolare l'istituto chiarisce che nella nuova formulazione dell'articolo 29, D.Lgs n. 276/2003, la **responsabilità solidale** tra committente imprenditore o datore di lavoro, appaltatore e subappaltatore, oltre ai contributi previdenziali è espressamente **estesa** anche **ai premi assicurativi** INAIL. Diversamente la responsabilità solidale, dal 10 febbraio 2012 (data di entrata in vigore del Decreto semplificazioni) è **esclusa** per le **sanzioni civili**, per le quali risponde solo il responsabile dell'inadempimento

Vi ringraziano e restiamo a disposizione per ogni chiarimento

Strà febbraio 2012

*Studio Bergamini Associati
commercialisti e consulenti del lavoro*